



Ce notizie
Consulenti d'Impresa



"...a fianco del contribuente"

*Professionisti abilitati al rilascio del visto di
conformità*

Distribuzione gratuita

NOTIZIE FISCALI FLASH

CARTELLE INESISTENTI SE LA NOTIFICA POSTALE E' IRRITUALE

Lo ha stabilito una recente sentenza della
Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo

La cartella di pagamento notificata da Equitalia attraverso il servizio postale (a mezzo raccomandata a.r.) senza l'intervento di un ufficiale giudiziario, così come previsto dagli artt. 26 del DPR 602/73 e 60 del DPR 600/73 è da ritenersi inesistente. In base all'art.26, comma 1 del DPR 602/73 la notifica della cartella deve essere effettuata tassativamente dai seguenti soggetti: ufficiali della riscossione, polizia municipale, messi comunali, previa convenzione stipulata tra Comune e concessionario, soggetti abilitati dal concessionario. Questi, e solo questi, invece che direttamente, possono ricorrere all'ausilio del servizio postale per la notifica degli atti. La CTR dell'Abruzzo, in particolare, ha sottolineato che la cartella è un atto amministrativo e non processuale e gli unici soggetti abilitati alla notifica sono quelli

sopra indicati, per l'appunto dall'art. 26, c.1 del DPR 602/73. La conseguenza di questo, è che l'atto amministrativo notificato irritualmente, deve essere ritenuto giuridicamente inesistente, e la proposizione del ricorso avverso tale atto non sana il vizio, in quanto, la sanatoria prevista dall'art.156 e ss. del c.p.c. vale solo per gli atti processuali e non amministrativi, tra i quali rientra la cartella di pagamento.

CGIL: SCANDALO DELLE FIRME FALSE

Trattenute ai pensionati a loro insaputa

Scandalo in CGIL: false firme carpite ai pensionati dai funzionari della CGIL per poter, loro insaputa, prelevare mese dopo mese, dalle loro pensioni i contributi sindacali.

Il sindacato, di fronte alle prime accuse di un gruppo di pensionati, aveva sostenuto inizialmente, che si era trattato di un errore, facilmente scusabile e facilmente rimediabile.

Quando però i carabinieri, dopo le prime indagini, cominciarono a scoprire che le firme falsificate erano arrivate a più di 100, non era davvero il caso di insistere nella versione dell'errore, ma si è cominciato a capire che era un metodo.

Per salvare la faccia, la CGIL, ha iniziato ad avviare qualche licenziamento tra il personale Spi (sindacato pensionati italiani), nella speranza di poter circoscrivere lo scandalo che però non si è fermato.

L'ipotesi di reato, che è in corso di accertamento, è molto pesante e, moralmente imbarazzante.

La CGIL nazionale, impaurita, ha mandato un suo commissario a Piacenza per far luce sullo scandalo.

Inoltre, dalla CGIL di Roma è arrivata la disposizione, secondo la quale d'ora innanzi, bisogna parlare solo di Spi e non più di CGIL. Tale tesi non è convincente perché lo Spi non è altro che una branca della CGIL.

COMPENSAZIONI

Misure restrittive

Non sarà possibile compensare crediti e debiti se non si sono liquidate le cartelle esattoriali, anche quelle considerate non dovute.

CONTENZIOSO: PRIMA PAGHI POI RECLAMI

Sarà obbligatorio versare subito le cifre contestate dall'Erario dal 1° luglio 2011

Prima paghi, poi reclami; questo è il sunto del nuovo decreto in campo di contenzioso tributario, nuova arma del governo nella lotta all'evasione fiscale. Ad oggi, riassumendo, le cose stanno così: a) il fisco fa dei controlli e deduce che i conti non tornano; b) a

questo punto, manda al contribuente un avviso di accertamento; c) nel corso dello stesso, è possibile che le due parti si accordino e la cosa finisca lì; d) in caso contrario, l'accertamento viene iscritto a ruolo; e) successivamente, il ruolo è consegnato all'esattoria, che entro nove mesi notifica una cartella esattoriale; f) il contribuente, a questo punto, ha sessanta giorni per pagare o ricorrere al giudice tributario.

A nostro avviso, ciò non comporterà una modernizzazione, ma anzi una regressione, poiché, la giustizia tributaria già lenta nel dare giustizia allo Stato, diventerà lentissima nel darla al cittadino che deve avere restituiti i soldi che gli sono stati già portati via.

CONTRATTI DI LOCAZIONE: DAL 1° LUGLIO NECESSARI I DATI CATASTALI

Nuovi modelli per la registrazione

Con il Provvedimento del 25/06/2010, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo **Modello 69** per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione, nel quale è stato aggiunto il Quadro D, predisposto appositamente per accogliere i dati catastali degli immobili per i quali si chiede la registrazione. Con lo stesso Provvedimento, è stato approvato anche il nuovo **Modello CDC (comunicazione dati catastali)**, da utilizzare per la comunicazione dei dati catastali relativi ai beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione, già registrati al 1° luglio 2010.

Il **Modello 69** va presentato all'Agenzia delle Entrate per le richieste di registrazione effettuate a partire dal 1° luglio 2010, dei seguenti contratti: di locazione, affitto e comodato di beni immobili. Nei casi, invece, relativi a eventuali cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010, il nuovo Modello CDC potrà essere

presentato sia in forma cartacea che in via telematica, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili

REDDITI SOCIETARI: LE RIPETUTE PERDITE DETERMINANO UN CONTROLLO DEL FISCO

Nel mirino i soggetti passivi per almeno due periodi d'imposta

L'articolo 24 del DL n.78/2010 rubricato "Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica" ha stabilito che le imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, che presentano dichiarazioni in perdita per più di un periodo d'imposta, tranne nel caso in cui le perdite siano state determinate da compensi erogati agli amministratori e ai soci delle stesse, sono ritenute a particolare rischio di evasione fiscale, poiché ripetute perdite contrastano con la logica imprenditoriale e non giustificano la loro sopravvivenza.

L'art.23 dello stesso decreto, ha poi stabilito che le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio della medesima assumono rilevanza ai fini di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e dell'Istituto di previdenza sociale, in quanto, considerate a rischio di evasione fiscale e contributiva.



La Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con la recentissima sentenza n. 665/01/10, pronunciata il 22/06/2010 e depositata in segreteria il 29/06/2010, accoglieva il ricorso proposto in primo grado di giudizio dai consulenti e difensori tributari del C.E. System Web, per conto di una società loro assistita, a seguito di iscrizione a ruolo da parte della SE.RI.T. SICILIA S.P.A. della somma complessiva di € 44.163,87 per ilor, sanzioni e interessi, per l'anno d'imposta 1997. La Commissione, infatti, esaminati gli atti processuali, osservava che il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che il contribuente non è stato messo in condizione di difendersi per difetto assoluto di motivazione e vizi di notifica della cartella. **La chiarezza e la motivazione degli atti impositivi sono sancite dall'art. 3 dello Statuto del contribuente** che recita testualmente: "sul titolo esecutivo va riportato il riferimento al precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza la motivazione della pretesa tributaria". L'iscrizione a ruolo, derivava da un precedente avviso di accertamento a carico della società ricorrente e gli importi erano dovuti a seguito decisione della Commissione Tributaria Provinciale, appellata presso la C.T.R. e tuttora pendente. Ora, nel caso di specie, l'Esattoria si è costituita soltanto undici giorni prima dell'udienza, in violazione di quanto previsto dall'art.32 del D.Lgs.546/1992, per cui la Commissione è stata costretta a non prendere in considerazione la documentazione

prodotta da questa, perché, in caso contrario, sarebbe gravemente violato il principio del contraddittorio, ed a condannarla al pagamento delle spese di giudizio a favore non solo della ricorrente ma anche a favore dell'Agenzia delle entrate.



Le Soleil B&B
Via C. Borgia, 8
98057 MILAZZO
(ME)

090 / 9242545
info@lesoleilmilazzo.it
skipe: [lesoleilmilazzo](https://www.lesoleilmilazzo.it)

www.lesoleilmilazzo.it



C.E. SYSTEM WEB S.C. a r.l.
CONSULENTI DI IMPRESA DAL 1964
via C. Borgia 8 - Milazzo (ME)
via U. Maccaferri 3 - Lampedusa (AG)
Tel: 090 9281950 Fax: 090 9221770
cesystemweb@cesystemweb.it

www.cesystemweb.it
www.studiogitto.it

FOCUS

I provvedimenti che sono entrati in vigore dal primo luglio

INPS

Gettoni di presenza per gli amministratori Inps non superiori a 30 euro a seduta. Stop agli emolumenti per le riunioni di organi collegiali centrali.

PEDAGGIO STRADALE

Aumenti di 1 o 2 euro per i pedaggi delle autostrade collegate con i raccordi e le superstrade Anas.

FATTURA TELEMATICA

Obbligo di comunicazione telematica al Fisco per acquisti sottoposti a Iva di importo pari o superiore ai 3.000 euro.

RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO

Ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari per i pagamenti effettuati mediante bonifici per oneri deducibili o detraibili

CELEBRAZIONI

Giro di vite sulle spese della P.A. per celebrazioni varie che dovranno ottenere l'approvazione del Ministro competente.

IMMOBILI

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate relative ai beni immobili dovranno contenere i dati catastali e le planimetrie.

Hanno Collaborato: *Dott. Saverio Gitto Dott.ssa Giosy Gitto, Dott.ssa Beatrice Gitto.*